



REGIONE SARDEGNA
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
LA MADDALENA
COMUNE DI
SANTA TERESA GALLURA

PORTO TURISTICO
“PORTO DI SANTA TERESA
GALLURA”

REGOLAMENTO
DEL PORTO TURISTICO



SOMMARIO

Premesse e Definizioni.....	4
Capo I - Norme Generali	6
Art. 01 - Oggetto del Regolamento.....	6
Art. 02 - Applicazione.....	6
Art. 03 - Modifiche del Regolamento.....	6
Capo II - Norme relative all'attività portuale.....	6
Art. 04 - Gestione delle attività portuali.....	6
Art. 05 - Contenuti dell'attività di gestione.....	6
Art. 06 - Direzione e Personale.....	7
Art. 07 - Compiti della Direzione e del Personale.....	7
Art. 08 - Pubblicità ed osservanza del Regolamento.....	7
Art. 09 - Responsabilità e obblighi dell'Utente.....	7
Art. 10 - Limiti di responsabilità.....	8
Capo III - Il Porto Turistico.....	8
Art. 11 - Struttura del porto.....	8
Art. 12 - Denominazioni.....	8
Capo IV - Ormezzi, traffico marittimo e norme di comportamento.....	9
Art. 13 - Entrata ed uscita dal porto - Navigazione in ambito portuale.....	9
Art. 14 - Caratteristiche dei posti di ormeggio barca - Modalità di ormeggio.....	10
Art. 15 - Cambio imbarcazione/unità.....	11
Art. 16 - Imbarcazioni al transito.....	12
Art. 17 - Piano degli ormeggi.....	13
Art. 18 - Categorie delle imbarcazioni.....	13
Art. 19 - Tariffe.....	14
Art. 20 - Responsabilità degli utenti e della direzione del porto.....	14
Art. 21 - Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza.....	15
Art. 22 - Ispezioni.....	16
Art. 23 - Assicurazione.....	16
Art. 24 - Manutenzione degli ormeggi.....	16
Art. 25 - Affondamento dell'unità.....	16
Art. 26 - Divieti - inquinamenti e molestie.....	16
Art. 27 - Divieto di scarichi a mare.....	17
Art. 28 - Bunkeraggio.....	18
Art. 29 - Collaborazione.....	18
Capo V - Norme relative ai servizi portuali.....	18
Art. 30 - Servizi - Norme generali.....	18
Art. 31 - Servizi generali portuali.....	18
Art. 32 - Servizi tecnici.....	19
Art. 33 - Strutture precarie e amovibili, e pannelli pubblicitari sulle aree in concessione.....	19
Art. 34 - Isola ecologica.....	20



Art. 35 - Servizio di vigilanza.....	20
Art. 36 - Servizi igienici.....	20
Capo VI - Norme relative all'accesso agli spazi portuali e alla viabilità interna.....	20
Art. 37 - Accesso pedonale e veicolare.....	20
Art. 38 - Esercizio commerciali e professionali.....	21
Capo VII - Classificazione degli Utenti e dei relativi contratti.....	21
Art. 39 - Operatori nautici.....	21
Art. 40 - Residenti.....	22
Art. 41 - Non Residenti.....	25
Art. 42 - Temporanei.....	25
Art. 43 - Stanziali.....	26
Art. 44 - Clienti in transito.....	26
Capo VIII - Piano antincendio.....	26
Art. 45 - Impianto antincendio.....	26
Capo IX - Piano della raccolta dei rifiuti.....	27
Art. 46 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti.....	27
Capo X - Gestione della qualità dei luoghi di lavoro e della qualità ambientale.....	27
Art. 47 - Sistema di gestione della qualità dei luoghi di lavoro e della qualità ambientale.....	27
Capo XI - Modalità di versamento, diritto di recesso, penali e sanzioni.....	27
Art. 48 - Versamento del canone di ormeggio.....	27
Art. 49 - Diritto di recesso e penali.....	27
Art. 50 - Sanzioni.....	28
Capo XII - Disposizioni finali e transitorie.....	28
Art. 51 - Norme transitorie.....	28
Art. 52 - Controversie.....	29
Art. 53 - Accettazione.....	29
Art. 54 - Entrata in vigore.....	30



PREMESSE E DEFINIZIONI

a) Premesse

È opportuno definire alcune nozioni di base sulla natura giuridica che assume "il Porto Turistico", anche al fine di poter meglio inquadrare le disposizioni normative che seguono. Per individuare la natura giuridica del bene, è essenziale fare riferimento all'obiettivo primario a cui esso assolve, cioè l'approdo per unità da diporto; tale funzione risponde a quella propria dei porti, previsti dall'art. 28 del Codice della Navigazione (beni del demanio marittimo), e più in generale ai beni del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del C.C...

b) Definizioni

Per "**Acque di Sentina o Bilge Water**" sono intese le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Dette acque per caduta vanno a raccogliersi nella sentina, esse contengono anche una quantità di particolato solido, trasportato durante il tragitto di scolo dove va a sedimentare. La produzione delle acque di sentina è regolamentata dalla Marpol Annesso I. Il loro contenuto oleoso è compreso tra 15 ppm (quindici parti per milione) e il 10%.

Per "**Avamposto**" si intende l'area circolare posta tra l'Imboccatura del porto e l'area destinata agli ormeggi. Per "**Acque Nere o Sewage**" sono le acque di scarico, nere o grigie, provenienti dai servizi a bordo delle navi (cucine, bagni, etc.). La produzione delle acque nere è regolamentata dalla Marpol Annesso IV.

Per "**Ancoraggio**" si intende l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora.

Per "**Autorità Portuale**" si intende l'Autorità di sistema portuale della Sardegna (L. 28.01.94 n. 84 e ss.mm.ii.).

Per "**Autorità Marittima**" si intende la Capitaneria di Porto di La Maddalena (Art. 16 Cod. Nav.).

Per "**Autorità Marittima Locale**" si intende la Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura.

Per "**Affidatario**" si intende colui che in ambito portuale esercita una delle attività affidatagli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.45bis CN, della Concessione Demaniale Marittima.

Per "**Banchina**" si intende la struttura interna al porto, delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni.

Per "**Canale di Manovra**" si intende ogni canale interno al porto che consenta la manovra, il movimento delle imbarcazioni e l'accesso ai posti barca delle unità da diporto agli ormeggi.

Per "**Cerchio di Evoluzione**" si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle imbarcazioni.

Per "**Concessionaria**" si intende la Società Silene Multiservizi Surl con socio unico. La Società è concessionaria di alcune aree comunali e intestataria della concessione demaniale marittima e ne esercita i diritti e le attribuzioni. La Silene Multiservizi Surl, al contempo, è tenuta all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni imposte dalla Concessione Stessa.

Per "**Concessione Demaniale Marittima**" si intende l'atto formale repertorio n. 328/06 del Registro Atti, al n. 04 del fascicolo Atti Formali, stipulato in data 27/09/2006.

Per "**Direzione del Porto**" si intende l'organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione del porto turistico.

Per "**Diving**" si intende un'attività subacquee organizzata da associazioni sportive, od organizzate da soggetti abilitati per il conseguimento di brevetti subacquee sportivi, o a scopo turistico nonché le relative attività di appoggio svolte con impiego di natanti da ditte commerciali o, comunque, a scopo di lucro.

Per "**Gestore**" si intende il soggetto che provvede alla conduzione e all'organizzazione di parte dei servizi in ambito portuale nonché alla sua manutenzione, ordinaria e straordinaria.



Per "**Imboccatura del Porto**" si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto.

Per "**Nave Commercial Yacht**" si intende ogni nave battente bandiera straniera avente iscrizione nei registri dello stato di appartenenza con tale tipologia di attribuzione.

Per "**Nave da Diporto Maggiore**" si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 Gross Tonnage, di seguito GT, oppure 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL, come definita ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii.

Per "**Nave da Diporto Minore**" si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro (24) metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino alle 500 GT, oppure 600 TSL, come definita ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii.

Per "**Noleggio di Unità da Diporto**" si intende il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.

Per "**Noleggio Occasionale di Unità da Diporto**" si intende la forma di noleggio effettuato dal proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o locazione, oppure l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta delle suddette unità da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unità, oppure attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica da almeno tre anni.

Per "**Ormeggio**" si intende l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello.

Per "**Personale**" si intendono tutti i soggetti dipendenti della concessionaria addetti ai servizi portuali della stessa.

Per "**Pontile**" si intende la struttura interna al porto, realizzata su pali, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni e delimitata da cancello di accesso.

Per "**Posto Barca**" o "**Posto di Ormeggio**" si intende lo specchio acqueo prospiciente il molo, pontile o banchina a disposizione dell'Utente.

Per "**Trasporto Passeggeri**" si intende l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri in numero superiore a 12, condotte da personale marittimo.

Per "**Unità da Diporto**" di seguito unità, si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii (Codice della Nautica da Diporto).

Per "**Unità da Pesca**" si intende qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche.

Per "**Utente**" si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di altro bene e/o servizio all'interno del porto, o che comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area del porto.

Capo I – NORME GENERALI



Art. 01 - Oggetto del Regolamento - Il presente Regolamento, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Santa Teresa Gallura e nella concessione demaniale marittima, stabilisce la disciplina di organizzazione, la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività portuali, e quelle connesse, consentite all'interno del Porto Turistico di Santa Teresa Gallura. La delimitazione, la disciplina generale delle attività consentite all'interno del porto sono stabilite dalle Norme per prevenire gli abbordi in mare, dal Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e dalle norme generali in materia di navigazione da diporto, oltre alle condizioni contenute nell'atto di concessione demaniale marittima e alla convenzione comunale per le aree di sua pertinenza.

Art. 02 - Applicazione - La Concessionaria e gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente regolamento, e delle norme generali indicati all'articolo precedente.

Art. 03 - Modifiche del Regolamento - Il presente Regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura della Concessionaria, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del Porto Turistico, previa approvazione da parte degli organi preposti.

Capo II - NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' PORTUALE

Art. 04 - Gestione delle attività portuali - La Concessionaria provvede alla gestione del porto direttamente e/o affidando parte dei servizi ad un soggetto terzo (Gestore) ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione, il quale dovrà effettuare la gestione anche secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, nell'atto di concessione demaniale marittima, nel Codice della Navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione dello stesso Codice.

Art. 05 - Contenuti dell'attività di gestione - La Concessionaria, direttamente o tramite il Gestore, cura l'espletamento dei seguenti servizi, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste dei servizi di seguito indicati, alcuni dei quali dietro pagamento di corrispettivo, come previsto dal piano tariffario vigente:

- a) Pulizia dello specchio acqueo interno ed esterno compreso nell'area in concessione;
- b) Pulizia delle aree del porto e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra;
- c) Servizi antinquinamento;
- d) Interventi in condizioni di emergenza, adottando, d'intesa con la Autorità Marittima Locale, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
- e) Vigilanza sugli impianti, sulle attrezzature del porto e verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato dalla Capitaneria di Porto;
- f) Assegnazione di ormeggio alle unità in transito;
- g) Assistenza all'ormeggio e al disormeggio delle unità da diporto;
- h) Servizio e assistenza radio VHF sul canale 12;
- i) Servizio antincendio;
- j) Fornitura dei servizi idrici, elettrici, igienici, WI-FI e loro manutenzione;
- k) Vigilanza sulle parti d'uso comune;
- l) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;
- m) Illuminazione del Porto Turistico;
- n) Servizio di aspirazione acque di sentina e acque nere;
- o) Servizio meteorologico e radio continuo;
- p) Assistenza alle operazioni di alaggio e varo condotte presso gli impianti e con i mezzi siti nell'approdo e a tale fine autorizzati dalla Direzione del Porto;



- q) Travel lift portata max 100 Tonnellate;
- r) Scivolo pubblico per barche carrellabili per unità sino a 6,5 metri;
- s) Parcheggio autoveicoli antistante l'area portuale;
- t) Area Fitness;
- u) Controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima e delle condizioni contenute nella concessione demaniale marittima.

Adiacente l'area portuale in concessione è presente il servizio di rifornimento carburante.

Art. 6 - Direzione e Personale - La Concessionaria nomina il responsabile alla direzione del Porto turistico. Il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario e/o da un Vicedirettore.

Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione. Il Personale indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

Art. 7 - Compiti della Direzione e del Personale - La Direzione provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi e attività, attinenti alla gestione, di cui all'Art.5. A tal fine il Direttore del Porto Turistico pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale del porto, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione.

Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno del Porto Turistico sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, alla vigilanza della Direzione.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito del porto, anche dalla Direzione e dal Personale. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente. La Direzione è tenuta a relazionare sull'attività svolta all'organo amministrativo della Società Silene Multiservizi Surl, almeno 1 volta all'anno, o ogni qualvolta l'organo Amministrativo lo richiama.

Art. 8 - Pubblicità e osservanza del Regolamento - La Concessionaria, provvede a dare pubblicità al presente Regolamento, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Gli Utenti del porto sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato.

Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti del porto medesimo.

Art. 9 - Responsabilità e obblighi dell'Utente - L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, dei regolamenti Doganali, di Polizia, di sicurezza portuale e stradale, nonché delle disposizioni della Direzione. Egli deve, inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che entreranno in porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito del porto.

L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione alla Direzione del Porto.

Un'analogha comunicazione deve essere fornita in caso di rientro previsto oltre le ore 21:00.



L'utente a breve termine deve informare la Direzione in occasione della partenza definitiva alla fine del periodo di assegnazione.

Art. 10 - Limiti di responsabilità – la Concessionaria non sarà responsabile per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi. La Concessionaria non risponderà altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto e a bordo delle imbarcazioni, dei veicoli, nelle unità immobiliari del porto stesso. Analogamente non rispondono di furti di unità da diporto o altre unità ormeggiate in porto, veicoli e/o altri beni o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito del porto, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà. In ogni caso, ai rapporti tra la Concessionaria, la Direzione del porto e gli Utenti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1766 del Codice civile e seguenti.

Capo III – IL PORTO TURISTICO

Art. 11 – Struttura del Porto – il Porto Turistico di Santa Teresa Gallura si compone di banchine e di pontili fissi e galleggianti, specchi acquei destinati alla manovra e ormeggio delle unità nautiche, aree a terradestinate alle operazioni di alaggio e varo, a parcheggio e a servizi complementari del porto.

Art. 12 – Denominazioni – Le aree e le strutture considerate ai fini del presente regolamento sono così denominate:

- Pontile “A”;
- Pontile “B”;
- Pontile “C”;
- Pontile “D”;
- Pontile “E”;
- Pontile “F”;
- Pontile “G”;
- Pontile “H”;
- Pontile “I”;
- Pontile “L”;
- Pontile “M”;
- Pontile “N”;
- Banchina Ponente;
- Banchina Libeccio;
- Banchina Ostro;
- Banchina Scirocco;
- Banchina Levante;
- Banchina Grecale;
- Banchina Maestrale;
- Direzione;
- Locale servizi igienici lato direzione;
- Locale servizi igienici lato pescatori;
- Area Cantiere;
- Area alaggio e varo;
- Specchio acqueo antistante travel;
- Specchio acqueo prospiciente banchine e pontili in concessione;



- Locale servizi complementari (Antincendio);
- Locale servizi complementari (altro);
- Isola Ecologica Cantiere;
- Isola Ecologica lato Ponente o Pescatori;

Capo IV - Ormeggi, traffico marittimo e norme di comportamento

Art. 13 - Entrata ed uscita dal porto - Navigazione in ambito portuale - L'entrata in porto è autorizzata solamente alle unità da diporto, alle navi da traffico passeggeri e alle unità da pesca in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa.

Eventuali unità in difficoltà o in avaria devono richiedere l'ausilio del porto che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata in porto e l'ormeggio. Altresì, tutte le unità in ormeggio e disormeggio sono assistite dal personale del Concessionario, anche mediante ausilio di mezzi nautici di supporto;

L'entrata in porto a natanti che abbiano destinazione diversa da quella da diporto viene autorizzata solo in caso di forza maggiore, di particolari condizioni o pattuizioni ed è preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima Locale e/o la Direzione.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del porto e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72 Legge 27.12.1977 n 1085), a quelle del presente Regolamento e alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima Locale, pur restando pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa consapevole che:

- a) Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso e uscita delle unità;
- b) Tutte le manovre all'interno del porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto;
- c) La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale deve avvenire a una velocità non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento e comunque non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec.);
- d) Seguire la mezzzeria del canale di accesso;
- e) Tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre imbarcazioni;
- f) Rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- g) Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata;
- h) La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o di mancanza del motore ausiliario. È vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind – surf;
- i) È proibita la navigazione in ambito portuale di moto d'acqua e canoe;
- j) È fatto divieto di addestramento alle attività veliche e di canottaggio;
- k) Nel transitare nello specchio acqueo adiacente al distributore marino di carburanti, è obbligatorio limitare l'andatura in modo da non ostacolare eventuali operazioni di rifornimento in corso;
- l) È obbligatorio l'utilizzo dell'apparato VHF (ch. 12) per le unità in avvicinamento ed in ingresso al Porto Turistico;
- m) È fatto obbligo a chiunque segnalare prontamente all'Autorità Marittima Locale eventuali pericoli che possano comportare ostacolo alla navigazione delle unità all'interno del porto;
- n) Le prove di velocità sono vietate entro 1000 mt. dall'entrata del porto;
- o) Durante la navigazione notturna all'interno del porto è obbligatorio l'uso dei fanali come prescritto dalla ColReg.



Art. 14 – Caratteristiche dei posti di ormeggio barca - Modalità di ormeggio - Nel Porto di Santa Teresa Gallura sono previsti i posti barca così come da piano degli ormeggi.

Le unità devono essere ormeggiate esclusivamente alle bitte e alle catenarie/trappe appositamente predisposte, e sono responsabili di ogni danno che venga arrecato alle stesse. È vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie.

Nelle banchine e nei pontili, le unità devono essere ormeggiate di punta con la poppa o la prua rivolte alla banchina.

L'ormeggio deve essere effettuato con cime, cavi e molle di ormeggio propri, autoaffondanti, di diametro adeguato e in ottimo stato di conservazione, da assicurare alle catenarie/trappe e alle bitte a terra. È fatto esplicito divieto dell'uso di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità.

Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio e della pavimentazione, gli utenti sono obbligati (quando indicato dalla Direzione) a ricoprire le gasse dei loro cavi/catene a terra con adeguate protezioni.

Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. È tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio da bordo in banchina, fatta eccezione per la sostituzione della cima dalla catenaria a bordo (per la sola parte emersa), per la quale l'Utente è autorizzato alla sola cura e manutenzione e alla tempestiva segnalazione di anomalie presso la Direzione del Porto.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l'uso dei copri-parabordo..

È vietato mantenere sporgenze di bordo, le unità all'ormeggio, dotate di motore fuoribordo, devono obbligatoriamente tenere il piede del motore abbassato al fine di evitare danneggiamenti alle altre unità in manovra.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione del Porto.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate. La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

L'assegnazione dell'ormeggio è una discrezionalità lasciata alla Direzione del Porto in combinato con le disposizioni dell'Autorità Marittima Locale nei limiti delle capacità di ciascun pontile ed è insindacabile.

La Direzione si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'ubicazione degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità, mediante il Personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità dell'Utente. L'Utente non potrà rifiutarsi di lasciare o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione forzata dell'Unità.

L'assegnazione dei posti barca avverrà in base alla disponibilità dei posti relativa alla specifica categoria di appartenenza dell'unità. Qualora non fosse disponibile il posto barca per la categoria esatta di appartenenza dell'unità, previa valutazione della Direzione del Porto in merito alla sicurezza dell'ormeggio, l'Utente potrà optare per un posto barca di categoria superiore corrispondendone la relativa tariffa che sarà calcolata in base alle dimensioni di riferimento della categoria medesima.

Le unità dovranno essere al massimo il 2% superiori in lunghezza e larghezza rispetto alla categoria di appartenenza, onde consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito sui canali di accesso.

È espressamente vietato, pena l'allontanamento immediato dell'unità:

- a) Concedere l'utilizzo del posto di ormeggio a terzi;
- b) Lo scambio non autorizzato fra Utenti;
- c) Qualsiasi forma di sub affitto.



In caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.), l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità ed in caso di inadempienza, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'utente.

Ove l'Utente non utilizzi e rinunci temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore della Direzione del Porto, dandone comunicazione scritta all'ufficio ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto.

In assenza di comunicazione scritta da parte dell'Utente, la Direzione del Porto potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato, sarà obbligo della Direzione del Porto liberare tempestivamente lo stesso o metterne a disposizione un altro della stessa categoria.

La Concessionaria declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio.

Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro presso la Direzione del Porto, con l'identificazione dei nominativi degli Utenti e delle unità. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima Locale e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

L'Utente deve ormeggiare la propria imbarcazione al posto barca a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti il posto assegnato, occupandone un altro, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione, dell'imbarcazione/natante, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'utente.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo invito all'Utente o ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio Personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe e previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito l'imbarcazione/natante.

Art. 15 - Cambio imbarcazione/unità - Il cambio di unità ovvero la variazione del tipo di utilizzo dell'unità stessa, durante il periodo di validità del contratto, potrà essere concesso, a domanda dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza, previa verifica di compatibilità con il Piano degli Ormeggi. Il richiedente, a tal fine, al momento della domanda, dovrà compilare il modulo apposito, fornire tutti i dati necessari alla Società per compiere tale verifica preventiva (dimensioni del reale ingombro – comprese le plance di poppa, delfiniere, altezze di bordo, caratteristiche tecniche, ecc.).

Al termine della verifica di compatibilità e a suo insindacabile giudizio la Società comunicherà al richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, la propria determinazione per iscritto.

In caso di autorizzazione al cambio unità, l'Utente dovrà perfezionare la pratica mediante presentazione della documentazione ufficiale comprovante il titolo di proprietà della nuova unità entro 10 giorni dall'autorizzazione stessa, da intendersi quindi come provvisoria. In mancanza di perfezionamento entro i suddetti termini l'autorizzazione provvisoria perderà efficacia e il provvedimento si intenderà negato.

In caso di occupazione, anche provvisoria, del posto di ormeggio assegnato, con una imbarcazione/natante diversa da quella autorizzata, o in attesa di autorizzazione nel caso sia stata istruita una pratica di cambio barca, tale imbarcazione sarà considerata in transito a spese dell'assegnatario.

Il nuovo contratto sarà della durata limitata al termine del contratto precedente e nel caso in cui le caratteristiche della nuova imbarcazione/natante necessitino di un differente posto barca la Società adeguerà alla tariffa di competenza il nuovo contratto.



Art. 16 – Imbarcazioni al transito - L'unità in transito è una unità da diporto che giunge in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi, qualora ve ne sia disponibilità, al momento del suo ingresso in porto.

L'Utente in transito, al suo arrivo in porto, deve recarsi presso la Direzione del Porto e compilare una apposita scheda di richiesta ormeggio (consapevole delle conseguenze civili e penali per eventuali dichiarazioni mendaci) con la quale deve indicare tutti i dati dell'unità e dell'utente ed accettare le condizioni di ormeggio.

L'Utente in transito è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta e per i servizi secondo le tariffe in vigore. La sosta in transito ha una durata massima di 72 ore, rinnovabili per ulteriori 72 ore nei casi di avaria all'unità, e per non più, comunque, di tre ormeggi nell'arco del mese, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia dovuta alla sicurezza della navigazione.

È invece consentito l'accosto per la sola fruizione dei servizi, o per esigenze individuali del diportista per un tempo massimo di 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria ricompresa tra le ore 09:30 e le ore 13:30 dovrà essere a titolo gratuito ed opportunamente pubblicizzato dal medesimo gestore.

La disponibilità dei posti di ormeggio riservati al transito è pari al 8% (otto per cento) del numero complessivo dei posti barca. L'ubicazione degli stessi è a completa discrezione della Direzione del Porto.

La Direzione del Porto mantiene presso i propri uffici un apposito registro imbarcazioni in transito. Nel registro dovrà risultare il tipo d'imbarcazione, il proprietario, l'ora d'arrivo e di partenza ed il posto assegnato.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'1% (uno per cento) dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;

pe l'ormeggio di unità con disabili a bordo è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo.

Tale attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma precedente, dovrà essere immediatamente liberato.

Lo stazionamento nel punto di attracco è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'Autorità Marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.



Le richieste e le prenotazioni degli accosti per le unità in transito sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unite' partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

Art. 17 – Piano degli ormeggi - La classificazione dei posti barca in categorie è stata definita in base alla lunghezza massima delle imbarcazioni ormeggiabili, dettagliata nel piano degli ormeggi, approvato dalla competente Capitaneria di Porto a cui si fa integrale rimando.

Art. 18 - Categorie delle imbarcazioni – Le categorie delle imbarcazioni sono determinate dalle dimensioni massime lunghezza x larghezza di ciascuna di esse e sono riassunte nel piano degli ormeggi in corso di validità

L'unità ormeggiabile non deve eccedere le dimensioni massime consentite dal piano degli ormeggi, se non la percentuale indicata all'Art. 14.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione (ivi compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare un'imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, pregiudicando la sicurezza del porto, la Direzione si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.



Art. 19 – Tariffe – Le tariffe di ormeggio sono applicate in base alle dimensioni massime consentite dal piano degli ormeggi e sono disciplinate da piano tariffario vigente di anno in anno, e approvato con separato atto rispetto al presente Regolamento.

Art. 20 - Responsabilità degli Utenti e della Direzione del Porto - Nei posti riservati, l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio da bordo in banchina, della cui efficienza e adeguatezza è l'unico responsabile, fatta eccezione per la sostituzione della cima dalla catenaria a bordo per la quale l'Utente è autorizzato alla sola cura e manutenzione ed alla tempestiva segnalazione di anomalie presso la Direzione del Porto.

L'Utente durante le manovre deve rispettare sempre le buone regole della navigazione per tanto nell'ipotesi di danni e rotture durante tali manovre la Direzione del Porto si potrà rifare sullo stesso richiedendo i costi per la sostituzione della trappa (cima che va da bordo alla catenaria) ed i costi per le riparazioni necessarie per ripristinare il danno cagionato dalle altre rotture.

L'Utente è sempre responsabile di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle unità in porto, causato dalla propria imbarcazione/natante.

L'Utente ha sempre l'onere di rendere identificabile al Personale della Direzione del Porto la propria imbarcazione/natante, perciò, deve provvedere affinché il nome, la matricola o altri segni distintivi della propria unità siano chiaramente riconoscibili dalla banchina o dal pontile. Ogni imbarcazione o natante non identificabile, sarà ritenuta dalla Direzione del Porto come occupante senza titolo il posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento.

Per i natanti da diporto privi di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l'Utente deve richiedere alla Direzione del Porto un contrassegno adesivo numerato da tenere obbligatoriamente a bordo in posizione ben visibile.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio, né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto.

È fatto divieto agli Utenti del porto lasciare le passerelle delle imbarcazioni in banchina e/o sui pontili. È fatto obbligo agli Utenti del Porto di lasciare le cime in banchina e/o sui pontili in maniera adeguata da non creare disagio e intralcio agli altri Utenti.

È fatto obbligo agli Utenti del Porto di lasciare le manichette dell'acqua e i cavi elettrici in banchina e/o sui pontili solo per il periodo strettamente necessario in modo da non creare disagio e intralcio agli altri Utenti. La Direzione del Porto, oltre ad essere tenuta a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, etc.) di tutta l'area in concessione.

La Direzione è manlevata da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale per eventuali danni a terzi e/o persone che dovessero derivare dall'inosservanza del Regolamento.

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto o per disposizioni della Autorità Marittima Locale. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con Personale di propria fiducia.

La responsabilità del Gestore del porto è limitata ai danni provocati dal proprio Personale con esclusione di quelli derivanti dall'utilizzo dei mezzi nautici in assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio laddove tali manovre vengono eseguite agli ordini e sotto la responsabilità del conduttore dell'imbarcazione assistita. In ogni caso nessuna richiesta di risarcimento, per danni alle imbarcazioni, cose e/o persone a bordo e negli spazi del porto, potrà essere avanzata nel caso siano derivanti da: eventi meteo-marini, incendio, atti di sabotaggio, atti vandalici, attentati ed eventi provocati da navi e/o imbarcazioni, di qualunque stazza, di proprietà di terzi.



Art. 21 – Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza - Tutte le unità che entrino nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto e con le disposizioni emanate in proposito dalla competente Autorità Marittima Locale.

In particolare, deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo di incendio, e la possibilità di arrecare danni alle altre unità o alle installazioni a terra. La Direzione del Porto avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- a) Divieto nell'ambito del porto, di qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla competente Autorità Marittima Locale e alla Direzione del Porto;
- b) Prima della messa in moto del motore si deve provvedere all'aerazione dello stesso;
- c) Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai Regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- d) Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;
- e) È fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, tranne fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso;
- f) Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al Regolamento in vigore per le unità di quella categoria;
- g) I lavori con fiamme ossiacetileniche sono vietati. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla competente Autorità Marittima Locale e Direzione del Porto;
- h) È fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere;
- i) In caso di incendio a bordo di una unità, sia il personale che l'equipaggio della stessa, e quello delle unità vicine, deve adoperarsi per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in dotazione.

La Direzione del Porto dovrà essere tempestivamente avvisata allo scopo di attivare immediatamente il Personale a propria disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione al porto, ed informare le Autorità competenti. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali sono a carico dell'Utente responsabile.

Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi.

In caso di sversamento di idrocarburi in acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché la Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura, provvedendo, nel frattempo, con i mezzi a sua disposizione a contenere lo sversamento nella zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima Locale, seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Prima di assentarsi dal porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di ormeggio siano in ottime condizioni e in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode. Qualora sia notato che una unità si trovi in stato abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o



comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Art. 22 – Ispezioni - La Direzione del Porto potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, anche sulle unità ormeggiate in porto, al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni. Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Art. 23 – Assicurazione - Le unità all'ormeggio devono essere assicurate per responsabilità civile verso terzi. La Concessionaria potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni di detta assicurazione.

L'Utente che si rende colpevole di incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno.

Art. 24 - Manutenzione degli Ormeggi - Nel caso che la Concessionaria disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Art. 25 - Affondamento dell'unità - Qualora una unità affondi dentro il porto, l'avamperto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto, previo nulla osta della Autorità Marittima Locale.

Art. 26 – Divieti – inquinamenti e molestie – il presente articolo dispone i seguenti divieti:

- a) È vietato ingranare le eliche con l'unità ormeggiata. È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie. Nel caso in cui la Direzione autorizzi il mantenimento in moto i motori principali l'unità deve essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la proiezione verso altre unità;
- b) È vietato, salvo specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l'uso di generatori, effettuare le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09:00 e dopo le 20:00, nonché dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
- c) In porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso;
- d) Nel posto d'ormeggio è vietata qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria, di verniciatura, carteggiatura, taglio o altri lavori non riconducibili a minimi interventi accessori, le operazioni suddette sono consentite nelle aree appositamente adibite. Per lavori su unità e per quanto riguarda la zona destinata a tali lavori si rimanda al Regolamento in vigore per la zona di alaggio e varo;
- e) È obbligatorio approvvigionare energia elettrica esclusivamente dalla colonnina di servizio;
- f) È fatto assoluto divieto l'uso di generatori di corrente di bordo e di terra;
- g) Negli specchi acquei portuali è fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima Locale, di dare fondo all'ancora;
- h) All'interno del porto è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. È vietata qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati in aree dedicate; salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione;
- i) È vietato l'uso di radar in porto;



- j) È assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali a meno di attività autorizzata dall'Autorità Marittima Locale sulla base della vigente normativa (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L'Utente potrà rivolgersi alla Direzione che provvederà a contattare il Personale autorizzato, proprio o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente;
- k) Nelle acque del porto ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea;
- l) È vietato altresì immergersi - in prossimità delle imbarcazioni - per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dalla Direzione, previo nulla osta dell'Autorità Marittima Locale;
- m) È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio;
- n) E' vietato il lavaggio delle unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- o) È vietato fare docce sui pontili e sulle banchine;
- p) È vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e sulle banchine;
- q) È proibito lavare autovetture all'interno dell'area portuale e di Cantiere. In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Utente responsabile;
- r) Le unità ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di Personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo;
- s) È vietato il gioco del calcio; l'uso degli skateboard (se non per il solo scopo di trasporto e non di gioco); l'uso dei pattini a rotelle; il gioco con attrezzi da lancio (frisbee e similari) e più in generale i giochi che prevedono il lancio di palle o altro (tennis ecc. ecc.); ogni altra attività ludica o sportiva che a giudizio insindacabile della Direzione sia reputata dannosa o lesiva della libertà altrui arrecando disagio o molestia a quanti frequentano l'ambito portuale;
- t) Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito della concessione solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e insudiciare i pontili e le banchine. I cani di taglia medio/grande dovranno essere tenuti obbligatoriamente al guinzaglio. I proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi prodotti dai loro animali;
- u) È fatto divieto di svolgere qualsivoglia attività commerciale, pubblicitaria, professionale o artigianale nell'ambito del porto turistico, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del porto stesso e predisposte e autorizzate dalla Concessionaria nelle aree appositamente destinate allo scopo.

In caso di condizioni meteomarine avverse, la Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, all'avverarsi di particolari condizioni meteomarine, si riserva facoltà di chiudere l'accesso alle banchine delle dighe frangiflutti e ai pontili.

I trasgressori dei divieti di cui ai precedenti commi saranno sanzionati con una somma di 200 euro, ed obbligati a corrispondere al Gestore i danni eventualmente causati dalla loro condotta.

Art. 27 - Divieto di scarichi a mare - È vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti e oli, la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata e l'olio di risulta deve essere convogliato solo negli appositi contenitori.

L'abbandono o il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, o qualsiasi altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia nelle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi



contenitori di cui il porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi. I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione e con l'ausilio del Personale ed in accordo con le norme in materia. Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo. I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi, saranno sanzionati dalla Direzione con una somma di 500 euro, e denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorità. È fatto obbligo per tutti i comandanti di conferire i rifiuti solidi prima della partenza.

Art. 28 – Bunkeraggio - L'attività di bunkeraggio per le unità può essere effettuata esclusivamente presso la banchina carburanti posizionata nella banchina Grecale del Porto.

Art. 29 – Collaborazione - L'Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Capo V - Norme relative ai Servizi Portuali

Art. 30 - Servizi - Norme generali - Il Gestore rende i servizi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Gli Utenti, siano essi fissi o in transito, potranno usufruire dei predetti servizi come di ogni altro servizio predisposto dalla Concessionaria, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe stabilite dalla Concessionaria stessa.

La Concessionaria, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'Utente dell'acqua di condotta, dell'energia elettrica, nonché il WI-FI, se richiesti, con la maggiorazione del costo per le spese di distribuzione. Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, il Gestore, e per suo conto la Direzione del porto, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente; se trattasi di Utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Per le prestazioni di conforto, per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi medesimi.

Gli Utenti di transito potranno usufruire dei servizi descritti, come ogni altro servizio predisposto dal Gestore, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle relative tariffe.

Art. 31 - Servizi generali portuali - Servizi che consentono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

- a) Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- b) Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti: il porto è dotato di cassonetti per la raccolta differenziata, come da regolamento del comune di Santa Teresa Gallura. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale;
- c) Servizio meteo;
- d) Illuminazione dell'approdo;
- e) Servizio di vigilanza, per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale, in caso di riscontro di illeciti la Direzione del Porto agirà in funzione delle incombenze di legge. La Società non risponde di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti o di chiunque transiti nell'area in concessione alla Società;



- f) Servizio antincendio: le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione dell'Autorità Marittima Locale che si avvarrà della collaborazione del Personale della Direzione del Porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui al presente Regolamento per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno;
- g) Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- h) Servizio fornitura acqua ed energia elettrica tramite colonnine con sistema di pagamento a consumo; l'erogazione dell'acqua potrà avvenire solo previo utilizzo di manichette e pistole limitatrici di flusso munite di idoneo adattatore, di proprietà dell'Utente, ciò al fine di evitare sprechi inutili. L'erogazione dell'energia elettrica potrà avvenire solo con l'impiego di spine/adattatori e cavi a norma di legge, di proprietà dell'Utente. Sarà perseguito qualunque altra modalità di utilizzo non conforme. Il Personale della Direzione Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare il corretto allaccio ed utilizzo delle utenze;
- i) Servizio Wi-Fi gratuito; in caso di malfunzionamento per problemi tecnici non dipendenti dalla società, nulla sarà dovuto all'utente a nessun titolo;
- j) Gestione dell'area fitness ubicata presso la piazzetta Vignamarina.

La Società non è tenuta ad assicurare la fornitura d'acqua ed energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezza degli impianti, in particolare carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex. Art. 1567 C.C. L'Utente potrà usufruire anche solo dei servizi sussidiari senza utilizzare necessariamente un posto di ormeggio agli stessi collegato; tali servizi saranno assoggettati alla tariffa vigente ed al pagamento anticipato.

Art. 32 - Servizi tecnici - Fornitura, nella misura compatibile e con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali:

- a) Aggottamento acque meteoriche;
- b) Interventi su emergenze ed eventi straordinari;
- c) Le operazioni di alaggio e varo di unità sono consentite nell'area "Cantiere" ad Est del Porto. Per usufruire di tali operazioni si rimanda al Regolamento interno del Cantiere;
- d) Servizio subacqueo. È assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali. L'Utente deve rivolgersi alla Direzione del Porto che potrà intervenire a spese dello stesso utente con Personale dipendente o da essa incaricato, specificatamente autorizzato ed abilitato. Gli operatori subacquei OTS esterni non possono operare nell'ambito degli spazi in concessione alla Società in assenza di una preventiva autorizzazione scritta, rilasciata dalla Direzione del Porto, a seguito di una formale richiesta avanzata dallo stesso operatore, compilata su appositi moduli disponibili presso la Direzione del Porto. La Direzione del Porto ha facoltà di disporre in merito alla possibilità o meno di compiere le operazioni subacquee, stabilendo modalità ed orari o negandone l'attuazione per ragioni proprie ed insindacabili. Gli OTS dovranno operare secondo gli schemi di sicurezza minimi che saranno richiesti dalla Direzione del Porto sulla base delle procedure interne adottate per l'OTS dipendente; ove l'operatore esterno non sia in grado di soddisfare tali standard minimi di sicurezza la Direzione esprimerà il proprio diniego all'esecuzione delle operazioni.

Art. 33 – Strutture precarie e amovibili, e pannelli pubblicitari sulle aree in concessione - il Porto Turistico dispone di chioschetti amovibili e di spazi pubblicitari dislocati lungo le banchine; le relative procedure di assegnazione e utilizzo sono regolamentati da appositi atti resi pubblici sul sito istituzionale della concessionaria e disciplinate da apposito regolamento.



Art. 34 - Isola Ecologica - Sono presenti nel porto di Santa Teresa Gallura n. 2 Isole Ecologiche per la raccolta dei rifiuti speciali. Il servizio di prelevamento degli oli usati rigenerabili e delle batterie al piombo esauste sbarcate dalle unità navali è espletato a titolo gratuito dai rispettivi Consorzi per mezzo delle Imprese ad esse partecipanti e sarà svolto secondo le modalità appresso indicate.

La prima Isola Ecologica è posizionata nel lato Est del Porto di Santa Teresa Gallura (area Travel Lift) ed è composta di una piattaforma esagonale recintata e coperta all'interno della quale sono sistemati un contenitore di litri 500 per la raccolta degli oli esausti, un contenitore per la raccolta delle batterie usate ed un contenitore per la raccolta dei filtri olio usati. La seconda, interna ad una struttura prefabbricata composta da pannelli in alluminio coibentati, a Ponente della struttura portuale, accoglie la stessa tipologia di rifiuti.

Le modalità, le giornate ed i rispettivi orari per operare il conferimento d'oli, batterie e filtri all'interno della suddetta Isola saranno affissi con apposita cartellonistica a cura del gestore sulle Isole stesse.

Nel Porto di Santa Teresa Gallura gli oli usati, i relativi filtri e le batterie esauste prodotti dalle imbarcazioni da diporto, devono essere versati nel punto di raccolta in premessa citato.

I rifiuti vengono ritirati e inviati ai centri di raccolta autorizzati, tramite aziende specializzate e convenzionate.

È cura dei proprietari e/o conduttori delle unità dover conferire nell'apposita Isola Ecologica, i rifiuti oggetto del presente Regolamento, riferendosi al concessionario incaricato dell'Isola secondo le modalità nella premessa citate.

Il Concessionario incaricato della gestione delle Isole dovrà ottemperare agli obblighi di legge per quanto attiene alla tenuta dei registri di carico e scarico e l'effettuazione delle prescritte comunicazioni di legge.

Sarà compito del Concessionario e degli altri soggetti operanti nel porto provvedere allo smaltimento in conformità alla normativa vigente degli oli usati, dei filtri imbrattati d'olio e delle batterie al piombo esauste nonché degli altri rifiuti da essi prodotti.

Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa specifica di riferimento. I contravventori, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le presenti disposizioni.

Art. 35 - Servizio di vigilanza - La Direzione provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 ore su 24, supportato dal servizio di guardiania notturna, realizzata attraverso terminali e telecamere a circuito chiuso (video sorveglianza) e disciplinato da apposito Regolamento.

La Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto, anche da parte di altre Ditte che abbiano i requisiti di Legge. È comunque vietato l'ingresso nel porto di qualsiasi mezzo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione. La Concessionaria rimane comunque estranea ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti.

Art. 36 - Servizi Igienici - I servizi igienici dislocati nelle banchine di ponente e di levante, lungo la passeggiata, sono in uso agli Utenti. Per ogni gruppo di servizi viene predisposto un servizio igienico pubblico, accessibile anche ai disabili.

Capo VI - Norme relative all'accesso agli spazi portuali e alla Viabilità interna

Art. 37 - Accesso Pedonale e veicolare - Tutti i percorsi pedonali del porto, le banchine sono a uso pubblico. L'accesso pedonale ai pontili galleggianti è consentito all'Utente e ai suoi congiunti/ospiti, sotto la diretta responsabilità del titolare del diritto di ormeggio, comunque, l'accesso ai pontili al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica, di riservatezza e comfort dei clienti, titolari di posto barca, con la fruizione pubblica degli spazi portuali.



Nell'area a terra, adiacenti il Porto Turistico, sono presenti i parcheggi pubblici, disciplinati da apposito Regolamento e piano tariffario.

È espressamente vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo sui pontili e banchine, se non espressamente autorizzati dalla Direzione del Porto, per le sole esigenze di carico o scarico, di mezzi o merci.

È espressamente vietata la sosta/fermata di carrelli a rimorchio per imbarcazioni all'interno dell'area portuale, fatta eccezione per le sole esigenze legate ad operazioni di alaggio e varo a cura delle ditte autorizzate e operazioni di carico o scarico delle unità per lo scivolo pubblico.

E' altresì vietata la sosta/fermata dei mezzi di qualunque tipologia nell'area di banchina direttamente adiacente lo specchio acqueo.

È fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.

La velocità massima degli autoveicoli, dei motocicli e delle biciclette, non può superare i 10 km/h, e comunque dovranno essere rispettate le norme di precedenza e attenzione nella guida del veicolo, nonché, laddove presenti, le indicazioni, della segnaletica stradale interna, orizzontale e verticale.

Art. 38 – Esercizio commerciali e professionali - È fatto divieto di svolgere qualsivoglia attività commerciale, pubblicitaria, professionale o artigianale nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo od a mezzo unità, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del porto stesso e predisposte e autorizzate dalla Concessionaria nelle aree appositamente destinate allo scopo.

Capo VII - Classificazione degli Utenti e dei relativi contratti

Art. 39 – Operatori Nautici - Sono le ditte costituite in forma di impresa individuale ovvero di società di persone o di capitali aventi ad oggetto:

- a) Noleggio di Imbarcazioni/natanti;
- b) Diving (per questa attività sono considerati operatori nautici anche le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite e associate alla rispettiva federazione);
- c) Gestione Motonavi da Traffico per Trasporto Passeggeri.

L'assegnazione dei posti di ormeggio è in capo alla Direzione del Porto Turistico, che si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'ubicazione degli stessi.

La concessione del posto barca a tariffa agevolata è subordinata alla partecipazione ad un bando pubblico, la cui pubblicazione dovrà avvenire nel corso dell'ultimo quadrimestre antecedente all'anno di riferimento, modulato in base alle seguenti categorie:

- a) Noleggio;
- b) Diving;
- c) Traffico per Trasporto Passeggeri.

La procedura di assegnazione sarà portata a termine nei tempi che saranno resi noti nel bando di riferimento, e comunque entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le modalità di presentazione delle domande, ed i relativi termini di presentazione, saranno meglio esplicitate nei relativi bandi e saranno rese pubbliche sul sito istituzionale della Società e sull'Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura.



Requisiti di ammissione al bando per il riconoscimento della tariffa agevolata sono:

1. Assenza di debiti nei confronti del Comune di Santa Teresa e del Concessionario;
2. DURC regolare.

Il Concessionario provvederà quindi, con cadenza biennale, alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti barca mediante graduatoria con assegnazioni di punteggio. Per la determinazione della consistenza quantitativa delle singole categorie, la stessa è definita periodicamente con apposita determinazione dell'Amministratore Unico, previo atto di indirizzo del Socio Unico, sulla base della ricognizione degli ormeggi disponibili.

- 1) **Non saranno fatte assegnazioni di posti barca agli operatori che presentino una situazione debitoria nei confronti del Concessionario Silene Multiservizi Surl, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite; l'insussistenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere riferita sia a persone fisiche che giuridiche, in questo ultimo caso da estendersi altresì alle persone giuridiche e le associazioni di cui facciano parte – in qualità di soci o associati, direttamente o con l'intermediazione di altre persone giuridiche, e/o Amministratori e/o con qualsiasi altra carica sociale.**

In caso di punteggio identico tra i diversi partecipanti, si darà la precedenza all'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio pubblico.

Le richieste sono soddisfatte nel rispetto di quanto sarà disposto negli atti di indirizzo che disciplineranno le clausole per le assegnazioni agevolate.

A seguito della graduatoria saranno assegnati i diritti per l'utilizzo dei posti barca, e sarà istituita una lista d'attesa, la cui validità sarà biennale, ed eventuali nuove assegnazioni saranno fatte solo a seguito di rinunce, risoluzioni contrattuali o al venir meno del diritto di assegnazione per qualsivoglia motivo.

Pur mantenendo il diritto all'agevolazione tariffaria per tutta la durata della graduatoria, il contratto ha validità annuale, si risolverà il 31 dicembre e si rinnova per clausola espressa di anno in anno, previa permanenza dei requisiti in capo all'Operatore Nautico. Laddove l'Operatore Nautico non possieda più i requisiti richiesti, la Società non procederà in nessun modo alla stipula del contratto con tariffa agevolata per l'anno successivo e l'Operatore Nautico sarà obbligato a liberare il posto d'ormeggio occupato entro e non oltre la data di scadenza del contratto vigente, a meno che non decida di stipulare nuovo contratto di ormeggio, ricorrendone le condizioni, di altra tipologia non soggetta a tariffa agevolata. Oltre tale data l'unità sarà considerata "occupante abusivamente uno spazio in concessione" e quindi allontanata a cura della Direzione del Porto e ove occorra anche alata; le relative spese saranno addebitate all'Utente inadempiente. A garanzia del contratto di ormeggio sarà richiesta, preliminarmente alla sua sottoscrizione, idonea polizza assicurativa a garanzia degli obblighi assunti.

Nel caso in cui una Ditta cambi unità per vari motivi (usura del mezzo, nuovo modello etc.) la nuova dovrà essere della medesima categoria e tipologia dell'unità precedente, salvo il caso in cui sia ormeggiabile nello stesso posto barca assegnato in precedenza, senza che ciò crei pregiudizio alla gestione del Porto e agli altri utenti.

Il numero massimo dei posti barca destinati alle suddette categorie di Operatori Nautici è stabilito dal piano degli ormeggi e non potrà essere aumentato in nessun modo.

Art. 40 – Residente – Appartengono a questa categoria tutti i contratti stipulati con gli Utenti, che non esercitano attività commerciale di Operatore Nautico (come meglio definiti all'Art. 39), e che hanno sottoscritto un contratto di ormeggio, con diritto all'agevolazione tariffaria.



Requisito fondamentale per l'agevolazione tariffaria è la residenza anagrafica nel Comune di Santa Teresa Gallura, ed in caso di società la sede legale, operativa ed amministrativa deve essere a Santa Teresa Gallura. La residenza, come sopra indicata, deve corrispondere all'**abitazione principale**, nella quale l'Utente ha la propria **dimora abituale**. Tale requisito (la dimora abituale) deve essere dimostrato mediante la coerenza dei seguenti elementi:

- L'utilizzo della residenza, quale abitazione principale durante l'intero anno, è dimostrabile attraverso i consumi energetici (elettrici, idrici, ecc. ecc.);
- L'unità immobiliare di residenza è stata indicata quale "abitazione principale" nella dichiarazione presentata, ai fini dei tributi locali, all'ufficio tributi del Comune di Santa Teresa Gallura;
- Eventuali informazioni aggiuntive che l'Utente ha facoltà di inserire oltre a quelle obbligatorie su citate.

L'Utente deve essere consapevole, dato il presente Regolamento, che la Società, per tramite del Comune di Santa Teresa Gallura, dell'Autorità Marittima Locale, della locale Tenenza della Guardia di Finanza e di ogni altro organo preposto, eseguirà puntuali e approfonditi controlli in merito alla veridicità di quanto dichiarato dall'Utente. Solo in conseguenza della congruità della dichiarazione con i punti di cui sopra, l'Utente possiede i requisiti per l'assegnazione della tariffa agevolata denominata "Categoria Residenti". La proprietà dell'unità (natante, imbarcazione, nave) si evince dai documenti dell'imbarcazione/nave o tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i natanti. Qualora l'unità da diporto fosse posseduta in multiproprietà, dovrà risultare residente il socio proprietario di almeno la metà del totale dei carati dell'imbarcazione.

La concessione del posto barca è subordinata alla partecipazione ad un bando pubblico, la cui pubblicazione dovrà avvenire nel corso dell'ultimo quadrimestre precedente all'anno di riferimento.

La procedura di assegnazione sarà portata a termine entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento. Le modalità di presentazione delle domande e relativi termini temporali saranno meglio esplicitate nel relativo bando e saranno rese pubbliche sul sito istituzionale della Società e sull'Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura.

Il Concessionario provvederà alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti barca mediante attribuzione di punteggio. Per la determinazione della consistenza quantitativa delle singole categorie, la stessa è definita periodicamente con apposita determinazione dell'Amministratore Unico, previo atto di indirizzo del Socio Unico, sulla base della ricognizione degli ormeggi disponibili

In caso di punteggio identico tra i diversi partecipanti, si darà la precedenza all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La Direzione si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'ubicazione degli stessi.

La graduatoria avrà durata biennale.

È istituito il numero chiuso per detta categoria, ed i posti disponibili, divisi per categorie, a loro volta definite in base alle dimensioni delle unità, sono stabiliti da apposito atto che disciplinerà anche le clausole per le assegnazioni agevolate.



Le richieste che risulteranno eventualmente in esubero saranno inserite nella lista d'attesa, e suddivise nelle categorie di appartenenza delle imbarcazioni come da piano degli ormeggi.

In casi di un numero di richieste inferiori a quelle stabilite, ed in assenza di lista d'attesa, i posti non assegnati saranno destinati agli utenti stanziali e temporanei.

Per tale categoria di contratti è prevista un'agevolazione quantificata in uno sconto pari al 30%, ovvero pari ad una diversa percentuale stabilita in sede di approvazione delle tariffe annuali. Lo sconto applicato a detta categoria sarà accordato al massimo ad una "Unità" per nucleo familiare.

In caso di rinunce o decadenza, la lista d'attesa verrà utilizzata compatibilmente con i posti di ormeggio di categoria resisi disponibili. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale del Concessionario. Pur mantenendo il diritto all'agevolazione tariffaria per tutta la durata della graduatoria, il contratto ha validità annuale e si rinnova per clausola espressa di anno in anno, previa permanenza dei requisiti in capo all'Utente. Laddove l'Utente non possieda più i requisiti richiesti (o perda la residenza nel comune di Santa Teresa Gallura), la Società non procederà in nessun modo alla stipula del contratto con tariffa agevolata per l'anno successivo e l'Utente sarà obbligato a liberare il posto d'ormeggio occupato entro e non oltre la data di scadenza del contratto vigente, a meno che non decida di stipulare, ricorrendone le condizioni, altra tipologia di contratto di ormeggio non soggetta a tariffa agevolata. Oltre tale data l'unità sarà considerata "occupante abusivamente uno spazio in concessione" e quindi allontanata a cura della Direzione del Porto e ove occorra anche alata; le relative spese saranno addebitate all'utente inadempiente. Le tariffe indicate per la cessione annuale dei servizi portuali e del conseguente posto d'ormeggio si riferiscono al periodo di un anno solare, tali tariffe non sono frazionabili. In ogni caso il contratto si risolverà il 31 dicembre. L'Utente assegnatario di posto barca dovrà essere inderogabilmente il proprietario dell'unità e l'assicurazione dell'unità deve essere intestata allo stesso utente senza possibilità di deroga alcuna. Qualora la Direzione del Porto venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci (per quanto riguarda i natanti) in relazione al godimento della tariffa scontata residenti, risolverà immediatamente il contratto senza che nulla sia dovuto al contraente. In caso di sostituzione dell'unità indicata nel contratto (es. acquisto nuova imbarcazione), l'Utente è soggetto alla stipula di un nuovo contratto, che sarà eventualmente adeguato nel canone, per l'eventuale assegnazione, salvo disponibilità, di un nuovo posto barca (specie se le dimensioni o il tipo di unità cambino rispetto a quelle indicate nel contratto di cessione). In caso di mancato aggiornamento del contratto, la nuova unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal porto, ove occorra anche con i mezzi ed il personale dipendenti dalla Direzione. *Il contratto con tariffa residente può essere oggetto di cessione a titolo definitivo, fino alla scadenza del biennio di riferimento, soltanto a favore di coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o parente in linea retta di primo grado, anch'essi residenti e in possesso dei requisiti necessari, individuati tra i soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Al di fuori di tale ipotesi il posto barca assegnato non può essere ceduto o sublocato a qualsiasi titolo.*

- 1) **Non saranno fatte assegnazioni di posti barca agli utenti che presentino una situazione debitoria nei confronti del Concessionario Silene Multiservizi Surl, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite; l'insussistenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere riferita sia a persone fisiche che giuridiche, in questo ultimo caso da estendersi altresì alle persone giuridiche e le associazioni di cui facciano parte – in qualità di soci o associati, direttamente o con l'intermediazione di altre persone giuridiche, e/o Amministratori e/o con qualsiasi altra carica sociale.**



Art. 41 – Non Residenti – Appartengono a questa categoria tutti i contratti di ormeggio stanziali stipulati con Utenti che non beneficiano dell'agevolazione tariffaria di cui al punto precedente, ancorché anagraficamente residenti nel comune di Santa Teresa Gallura. Il rinnovo non sarà concesso agli utenti che alla scadenza non avranno saldato gli importi dovuti.

La concessione del posto barca è subordinata ad una richiesta di assegnazione/rinnovo da inviarsi entro il 30 novembre di ogni anno antecedente a quello di riferimento, a mezzo:

- PEC all'indirizzo: portosantateresa@pec.silenemultiservizi.it
- raccomandata a/r all'indirizzo: Silene Multiservizi Surl - Direzione del Porto- Loc. Terravecchia - 07028 Santa Teresa Gallura (SS).
- mail ordinaria all'indirizzo info@portosantateresa.com

Le richieste saranno evase in base alla disponibilità dei posti relativi alle categorie richieste ed in ordine di ricevimento. La scadenza del contratto non potrà mai essere successiva al 31.12.

La modulistica di presentazione delle domande sarà meglio esplicitata sul sito istituzionale della Concessionaria e sull'Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura.

L'assegnazione dei posti barca avverrà in base alla disponibilità dei posti relativa alla specifica categoria di appartenenza dell'unità e rispettando l'ordine di prenotazione. Qualora non fosse disponibile il posto barca per la categoria esatta di appartenenza dell'unità, previa valutazione della Direzione del Porto in merito alla sicurezza dell'ormeggio, l'utente potrà optare per un posto barca di categoria superiore corrispondendone la relativa tariffa che sarà calcolata in base alle dimensioni di riferimento della categoria medesima.

Il mancato rispetto delle scadenze sarà causa di decadenza del contratto e l'Utente dovrà lasciare libero l'ormeggio. L'occupazione di un posto d'ormeggio con contratto decaduto sarà considerata abusiva e quindi illegittima; ne consegue che, l'unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal porto, ove occorra anche con i mezzi ed il Personale Dipendenti dalla Direzione; le relative spese saranno addebitate all'utente inadempiente.

Non saranno fatte assegnazioni di posti barca agli Utenti che presentino una situazione debitoria nei confronti del Concessionario Silene Multiservizi Surl, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite.

Art. 42 – Temporanei - Sono considerati Utenti "Temporanei" coloro che hanno perfezionato un contratto a breve termine nella categoria ordinaria con una durata inferiore e condizioni diverse rispetto a quelle previste per gli utenti stanziali. La concessione del posto barca è subordinata alla richiesta che dovrà essere inoltrata su apposita modulistica predisposta dal Concessionario, ed inviate alla Direzione del Porto per l'assegnazione che avverrà in base alla disponibilità dei posti relativa alla specifica categoria di appartenenza dell'unità e rispettando l'ordine di prenotazione.

Trattandosi di richieste riferite talvolta a periodi brevi, non sono previsti termini di scadenza nella presentazione delle richieste, ma le stesse vengono evase periodicamente in base alla loro ricezione.

Il mancato rispetto delle scadenze sarà causa di decadenza del contratto e l'utente dovrà lasciare libero l'ormeggio. L'occupazione di un posto d'ormeggio con contratto decaduto sarà considerata abusiva e quindi illegittima; ne consegue che, l'unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal porto, ove occorra anche con i mezzi ed il Personale Dipendenti dalla Direzione; le relative spese saranno addebitate all'utente inadempiente.

Non saranno fatte assegnazioni di posti barca agli Utenti che presentino una situazione debitoria nei confronti del Concessionario Silene Multiservizi Surl, salvo casi di presenza di piano di rientro in corso, con regolarità nei relativi pagamenti a scadenze pattuite.



Art. 43 – Stanziali - Sono considerati utenti “Stanziali” coloro che hanno perfezionato un contratto nella categoria annuale di 12 (dodici) mesi anno solare. Qualora l’Utente optasse alla contestuale rinuncia all’ormeggio nei mesi di luglio e/o agosto, potrà beneficiare dello sconto tariffaria del 10% sull’importo dell’intero contratto annuale; qualora l’opzione venisse esercitata da un utente beneficiario dell’agevolazione tariffaria residenti, detto ulteriore sconto sarà applicato sulla tariffa agevolata. La scadenza del contratto non potrà mai essere successiva al 31.12.

Le modalità di presentazione delle domande saranno meglio esplicitate nei relativi avvisi di assegnazione e saranno rese pubbliche sul sito istituzionale della Società e sull’Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura.

Art. 44 – Clienti in Transito - Sono considerati utenti “In Transito” coloro che pernottano per una notte o per più notti in base alla disponibilità e nei limiti previsti nel presente Regolamento. Per gli ormeggi in transito/giornalieri potranno essere adottate procedure amministrative e modulistica semplificata che prevedano la conferma a mezzo telefono, mail, messaggistica telefonica (sms, whatsapp, ecc.) o sul sito web della prenotazione.

L’occupazione di un posto d’ormeggio con contratto decaduto sarà considerata abusiva e quindi illegittima; ne consegue che, l’unità sarà ritenuta "occupante abusivamente un posto barca" e quindi allontanata dal porto, ove occorra anche con i mezzi ed il Personale Dipendenti dalla Direzione; le relative spese saranno addebitate all’utente inadempiente.

Capo VIII - Piano Antincendio

Art. 45 – Impianto Antincendio - Il porto di Santa Teresa Gallura dispone di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate sulle aree in concessione. Il caseggiato che ospita il sistema antincendio (pompe, autoclavi ecc.) è ubicato nella zona est del Porto, nelle vicinanze della Direzione del porto, mentre le chiavi di accesso al caseggiato sono custodite presso la Direzione, ubicata nell’edificio posizionato sempre nella zona est del Porto.

Il responsabile della custodia delle chiavi dell’impianto è il Direttore del Porto.

Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:

- Direzione del Porto di Santa Teresa Gallura -Loc. Terra Vecchia– Santa Teresa Gallura
Tel. +39 0789 751936; +39 348 734 7267 quest’ultimo attivo h24;
- Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura – Via Del Porto, 55 - Santa Teresa Gallura
Tel. +39 0789 754602;
- Capitaneria di Porto di La Maddalena – Via Ammiraglio Mirabello – La Maddalena
Tel. +39 n. 0789 730632;
- Vigili Urbani di Santa Teresa Gallura – c/o Comune di Santa Teresa Gallura – Santa Teresa Gallura
Tel. +39 0789 740910;
- Numero Unico per le Emergenze 112.

In caso d’incendio sarà allertata la Direzione del Porto che provvederà, con il Personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento.

Sarà cura della Direzione del Porto avvertire la Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura, la Capitaneria di Porto di La Maddalena, i Vigili Urbani di Santa Teresa Gallura, I Vigili del Fuoco di Olbia, la Protezione Civile di Santa Teresa Gallura.

Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione della locale Autorità Marittima Locale che si avvarrà eventualmente della collaborazione del Personale Dipendente dalla Direzione del Porto e delle altre Autorità competenti.



Annualmente sarà eseguita un'esercitazione che verterà sul collaudo e sull'efficienza dell'impianto. Tale esercitazione si svolgerà alla presenza dell'Autorità Marittima Locale ed andrà annotata in un apposito verbale.

Capo IX - Piano della Raccolta dei Rifiuti

Art. 46 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti - Presso le banchine e negli appositi spazi individuati dalla Direzione, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta dei diversi rifiuti in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale.

- a) È fatto obbligo agli Utenti di recapitare i rifiuti prodotti sulle imbarcazioni presso gli appositi contenitori;
- b) È vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni;
- c) È fatto obbligo per il gestore dell'area del Cantiere Navale, i gestori del servizio di rifornimento carburante e gli artigiani in genere, a conferire gli olii usati e quant'altro previsto dalla normativa di settore, nonché a smaltire i rifiuti speciali, nei modi previsti dalla legge, anche conferendo nelle apposite Isole Ecologiche presenti nell'area del Cantiere e lungo la banchina di Ponente.

Capo X - Gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro e della Qualità Ambientale

Art. 47 – Sistema di gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro e della qualità ambientale - Obiettivi di gestione la Concessionaria promuove e mette in atto tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti dei sistemi di gestione ambientale e di gestione della qualità dei luoghi di lavoro volte alla definizione, al controllo ed al miglioramento delle performances di servizio ed ambientali.

Capo XI - Modalità di versamento, diritto di recesso, penali e sanzioni

Art. 48 - Versamento del canone di ormeggio - L'Utente in possesso di un contratto annuale non residente dovrà versare il corrispettivo nelle seguenti modalità: il 50% alla sottoscrizione del contratto di ormeggio e il saldo entro il 01 luglio dello stesso anno. È ammesso il pagamento in un'unica soluzione alla sottoscrizione del contratto.

L'Utente in possesso di un contratto Temporaneo e/o in Transito dovrà versare il saldo in un'unica soluzione all'atto di sottoscrizione del contratto.

Se il pagamento non viene ricevuto entro i 5 giorni successivi l'invio della conferma, la Direzione del Porto si riserva il diritto di annullare la prenotazione senza alcun preavviso.

Qualsiasi ritardo nel pagamento alle date previste di cui sopra provoca, in pieno diritto, il venir meno del titolo di utilizzo del posto barca con contestuale rescissione immediata del contratto in essere, senza che nulla sia dovuto all'Utente a titolo di risarcimento alcuno, e con trattenuta delle somme già versate.

In detti casi, la Direzione del Porto potrà provvedere alla riscossione coattiva, mediante avvisi di accertamento, maggiorata di sanzioni e interessi come previsti dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con contestuale la decadenza immediata della titolarità dell'ormeggio.

Il pagamento dei canoni di ormeggio dovrà avvenire esclusivamente mediante sistemi tracciabili quali bonifico, carta di credito, ecc; non sono ammesse forme di pagamento in contanti per importi superiori al limite massimo consentito dalla legge.

Art. 49 - Diritto di recesso e penali – L'Utente con contratto annuale non ha diritto di recesso e/o disdetta anticipata. Solo in casi di impedimento alla prosecuzione del contratto, qualora si verificassero le condizioni,



per causa di forza maggiore e documentate dall'utente, il Concessionario, tratterà un importo a titolo di penale secondo le seguenti casistiche:

- laddove il recesso dell'utente abbia effetto nel periodo da gennaio a giugno trattenendo a titolo di penale un importo pari al 60% del corrispettivo;
- laddove il recesso dell'utente abbia effetto nel periodo dal 01 luglio al 31 luglio trattenendo a titolo di penale un importo pari all'80% del corrispettivo;
- laddove il recesso dell'utente abbia effetto nel periodo dal 01 agosto al 31 dicembre trattenendo a titolo di penale un importo pari al 100% del corrispettivo.

L'utente con contratto Temporaneo e/o Transito ha il diritto di recedere dal contratto fino a 50 giorni prima della data di inizio del contratto di ormeggio. In tal caso la Concessionaria provvederà alla risoluzione del contratto di ormeggio, trattenendo dalla somma ricevuta a titolo saldo, una quota pari al 50% a titolo di indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato via e-mail o presentando lettera scritta presso la Direzione del porto entro tale termine.

Per la riscossione delle somme, se del caso, la Concessionaria potrà avvalersi del servizio reso dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione anche mediante ruolo coattivo.

La Direzione, previa diffida, può disporre ingiunzione di sgombero dell'unità da diporto. In caso di inottemperanza si provvederà di ufficio alla rimozione dell'unità da diporto a spese del proprietario, la cui restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio e delle altre spese sostenute dalla direzione.

E' fatta salva la facoltà della Direzione del Porto di riconoscere una riduzione delle penali dovute fino al loro azzeramento, solo ed esclusivamente nei casi di sopraggiunte circostanze per cause di forza maggiore che hanno determinato l'impedimento alla fruizione del posto barca (a titolo indicativo: decesso del titolare del contratto, inabilità/disabilità con conseguenza immobilità fisica o psichica del titolare, ecc..), motivate e debitamente documentate.

Art. 50 – Sanzioni - Le infrazioni al regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, la concessionaria potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento, e l'eventuale l'allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.

L'inosservanza delle disposizioni salvo quanto diversamente indicato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione, da un minimo di 1.032,00 euro ad un massimo di 6.197,00 euro.

In caso di occupazione abusiva di un posto di ormeggio anche per accosti diurni, fatte salve le altre facoltà previste dal presente Regolamento e salva l'applicazione della penale di cui sopra, l'ormeggio sarà soggetto all'applicazione della tariffa giornaliera prevista per il posto occupato come risultante dal piano degli ormeggi, a prescindere dalle dimensioni effettive dell'unità occupante; nel detto caso sarà altresì dovuta una penale ex art. 1382 C.C. quantificata pari al 100% (cento per cento) della tariffazione giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) per giorno o frazione dello stesso.

Capo XII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 51 - Norme transitorie –



1. L'art. 15, comma 3, della Legge Regionale Sarda n. 16 del 28.07.2017, dispone che sono "Marina Resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

La Società di gestione del porto turistico, Silene Multiservizi S.u.r.l., ha in corso di acquisizione siffatta qualifica.

2. L'art. 16, comma 3, della stessa Legge precisa che si intende per "Boat & Breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.
3. La Legge Regionale n. 13 del 21.06. 2021 ha codificato la figura dell'albergo nautico diffuso.

In conseguenza della circostanza che le attività di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 del presente articolo potrebbero in parte sovrapporsi, o comunque confliggere, ovvero ancora risultare in totale o in parziale concorrenza, con le attività svolte dalla società di gestione del porto turistico, Silene Multiservizi Surl, od ancora potrebbero determinare, nell'ambito portuale, situazioni pericolose, problematiche o comunque inopportune, è fatto assoluto divieto ai titolari di contratti di ormeggio, ovvero agli utenti del porto turistico, di esercitare, in qualunque forma, le attività di "Albergo Nautico Diffuso" e/o di "Boat & Breakfast", pena la risoluzione immediata del contratto ovvero dei contratti di ormeggio in essere, con conseguente obbligo di parimenti immediata rimozione dell'imbarcazione o delle imbarcazioni e, in caso di inadempimento, con rimozione coattiva e addebito delle spese relative spese e penali.

In via del tutto eccezionale, la Società di gestione del porto turistico, Silene Multiservizi Surl, a proprio insindacabile giudizio, potrà autorizzare a titolo sperimentale e per periodi limitati, lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che gli operatori economici interessati inoltrino alla stessa, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, apposita documentata istanza recante la dettagliata esposizione delle modalità con le quali intendono svolgere tale o tali attività. La Società di gestione del porto turistico, Silene Multiservizi Surl, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicherà all'istante il diniego, ovvero l'accoglimento. Nel caso di accoglimento, la comunicazione di Silene Multiservizi Surl conterrà anche l'indicazione delle prescrizioni cogenti che l'istante dovrà puntualmente osservare nello svolgimento delle specifiche attività oggetto di autorizzazione, pena la revoca della stessa. L'autorizzazione non sarà comunque efficace sino all'avvenuta stipula dell'apposito contratto tra l'istante e la Società di gestione del porto turistico. Nel caso di accoglimento dell'istanza, l'istante sarà tenuto a corrispondere alla società di gestione del porto turistico una maggiorazione tariffaria non inferiore al 100% rispetto alla tariffa standard applicabile in assenza dello svolgimento delle attività suddette.

Art. 52 - Controversie – La Concessionaria, per mezzo della Direzione del Porto, si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l'ormeggio ad unità ed Utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in porto o in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente Regolamento. La Direzione del Porto, se necessario, provvederà all'allontanamento dell'unità con i mezzi propri e se necessario, anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale a spese dell'Utente. In casi particolari la Concessionaria, per mezzo della Direzione del Porto, potrà avvalersi dell'intervento della Autorità Marittima Locale o eventualmente di altre Forze di Polizia, qualora la situazione lo richieda. L'allontanamento dell'imbarcazione sarà attuato immediatamente nei seguenti casi: - mancato adempimento delle clausole contrattuali (per. es. mancato pagamento alle scadenze previste, ecc. ecc.), - assenza di contratto debitamente sottoscritto fra le parti.

Per ogni controversia risulta competente esclusivamente il Foro di Tempio Pausania.

Art. 53 - Accettazione - L'Utente, all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in



transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto di ormeggio o comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente Regolamento che si intenderà conosciuto approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa.

Art. 54 - Entrata in vigore - Il presente Regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dal momento della sua approvazione da parte degli organi preposti.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti.

	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA	
Con Riferimento alla nota assunta a prot. n.27569 del 20.12.2023	
SI APPROVA	
La Maddalena 18.01.2024	IL COMANDANTE Emiliano SANTOCCHINI